

## INTRODUZIONE

---

Sembra trascorso molto tempo dal primo volume di questa serie quando, in occasione degli interventi volti a implementare decisioni quadro e direttive nel nostro ordinamento, si ragionava sull'articolato sistema che ne risultava<sup>1</sup>. Nel rispetto dei tempi previsti, peraltro, ad un anno da quella pubblicazione, il legislatore ha dato attuazione sia alla legge delega sia all'ordine europeo di indagine penale cui si faceva riferimento in fine a quelle riflessioni<sup>2</sup>, così concludendo, almeno per ora, il percorso a suo tempo iniziato.

Lo sforzo di fare ordine in un settore la cui crescita non è in alcun modo contenibile dai legislatori nazionali si apprezza sin dall'ampiezza delle materie toccate. Ciononostante, o forse proprio per questo, è a tutt'oggi particolarmente arduo offrire al lettore una rappresentazione organica e, soprattutto, coerente, dell'assistenza giudiziaria penale internazionale.

La scelta di dedicare la prima parte ai rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, all'interno della quale si colloca altresì l'*ordine europeo di indagine* e la seconda al Libro XI del codice di rito come novellato dalla riforma vuole rimarcare sia la tradizionale "sussidiarietà" delle disposizioni codicistiche rispetto alla disciplina pattizia internazionale sia la netta cesura che il legislatore ha posto tra la regolamentazione dei rapporti di assistenza con gli stati membri dell'Unione europea da un lato e con gli ordinamenti ad essa estranei dall'altro.

L'inserimento nel codice di una sorta di interpretazione autentica del principio del mutuo riconoscimento in un titolo *ad hoc* subito dopo la norma generale di cui all'art. 696 c.p.p. significativamente intitolata alla «*prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale*» segna un punto di non ritorno nel (nuovo) sistema delle fonti. Nei rapporti con gli Stati membri dell'UE le norme codicistiche sono applicabili solo

---

<sup>1</sup> Cfr. F. RUGGIERI, *Guida alla lettura e organizzazione dei contributi*, in EAD. (a cura di), *Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 1 ss.

<sup>2</sup> Cfr. F. RUGGIERI, *op. cit.*, p. 10 ss.

se manca qualsiasi altra norma di riferimento nei Trattati dell'Unione o nelle relative norme di diritto secondario e non è possibile ricorrere neppure a nessun'altra disposizione di carattere pattizio o generale internazionale (cfr. N. GALANTINI, § 1; S. MARCOLINI, *Mutuo riconoscimento*, § 2; ID., *Estradizione*, § 1)<sup>3</sup> Entro questa cornice le disposizioni del Libro XI si applicano pressoché esclusivamente alle relazioni con Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea (cfr. anche G. DI PAOLO, § 3).

Per agevolarne la comprensione, nell'ambito di queste due parti la materia è trattata secondo la sistemazione propria della relativa origine: codice di rito e, per gli Stati UE, decreto legislativo di attuazione della direttiva istitutiva dell'ordine europeo di indagini da un alto; norme del Libro XI dall'altro. Per le ragioni già indicate solo le norme codicistiche dedicate al principio del mutuo riconoscimento sono "attratte" nella parte dedicate all'ordinamento eurounitario.

*Last but not least*, è quasi superfluo aggiungere che la reciprocità nella disposizione degli argomenti nell'una e nell'altra parte è solo apparentemente monca. Come è noto, infatti, il sistema estradizionale è da oltre dieci anni che, nei rapporti tra gli Stati membri, è stato sostituito dal mandato d'arresto europeo, il MAE<sup>4</sup>. È parso quindi inutile trattarlo in questa sede, ove al centro dell'attenzione è necessariamente collocato l'OEI, nuovo e innovativo strumento di superamento del tradizionale istituto rogatorio. È sembrato invece doveroso approfondire, nella lettura del Libro XI, le novità introdotte in tema di estradizione.

Sebbene la suddivisione proposta sia volta ad agevolare la lettura sistematica delle nuove disposizioni, molte sono le domande e le problematiche cui l'interprete deve far fronte: questioni non sempre suscettibili di risposte univoche e, soprattutto, coerenti.

Dal punto di vista delle fonti, pur nell'ambito dei rapporti interni all'Unione Europea, ad esempio, poiché non tutti gli Stati membri hanno aderito alla direttiva sull'OEI, di volta deve ragionarsi circa lo strumento cui ricorrere in caso di richieste di assistenza probatoria (L. CAMALDO, § 2; E. ZANETTI, § 1). Qualora si intenda eludere le complesse problematiche di una prova *aliunde* raccolta attraverso la formazione di una squadra investigativa comune<sup>5</sup>,

<sup>3</sup> Nei rinvii tra parentesi si fa riferimento ai contributi degli Autori che hanno collaborato alla stesura del presente volume; in caso di più contributi, come nel caso di Stefano Marcolini, si aggiungerà anche l'*incipit* del saggio.

<sup>4</sup> Sul MAE anche la bibliografia è ormai vastissima. Da ultimo cfr. R. DINACCI, *Vecchio e nuovo nel mandato d'arresto europeo, tra limiti costituzionali, necessità evolutive e diritti fondamentali*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3778 ss.

<sup>5</sup> Sulle squadre investigative cfr. in particolare L. CAMALDO, *Le squadre investigative comuni: la normativa di attuazione dopo una lunga attesa*, in *Processo penale e regole europee*, cit., p. 17 ss.

Per qualche osservazione circa la possibilità di ricorrere all'istituto in applicazione di fonti

l'OEI non si applica in ogni caso (L. CAMALDO, § 2; E. ZANETTI, § 1).

Delicati sono quindi i profili delle garanzie difensive, non sempre volte ad armonizzare le esigenze del legale interno con quelle dell'avvocato dello Stato straniero anche nell'ambito dello spazio giudiziario europeo (cfr. L. CAMALDO, §§ 2, 5; A. DIDDI, § 1.2), e articolate anche con riferimento a specifici atti di indagine (cfr. A. DIDDI, § 1.3 a proposito della videoconferenza). La natura di alcuni mezzi di prova (si pensi in particolare alle intercettazioni) impone particolare attenzione ai diritti fondamentali coinvolti, la cui compressione dovrebbe comunque ispirarsi alle garanzie più elevate degli Stati coinvolti (cfr. proprio a proposito delle intercettazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro A. DIDDI, § 3.4). Nell'ambito dell'istituto dell'extradizione anche il riconoscimento del diritto ad un interprete per la persona che non comprende la lingua locale deve trovare applicazione là ove le relative norme non lo prevedano espressamente (S. MARCOLINI, *Estradizione*, § 3).

Analoghe riflessioni si aprono a proposito del nuovo Libro XI, all'interno del quale apprezzabili esigenze di celerità e speditezza (anche in tema di riconoscimento delle sentenze straniere: cfr. N. GALANTINI, § 2) non sempre si coniugano con pienamente condivisibili scelte normative: ad esempio in tema di riserva giurisdizionale in tema di rogatorie (cfr. la relativa discussione in G. DI PAOLO, § 4; per opzioni volte esplicitamente a rafforzare le garanzie in tema di riconoscimento di sentenze straniere cfr. N. GALANTINI, § 2); ovvero con riguardo alla tutela del principio del *ne bis in idem* a livello internazionale (cfr. N. GALANTINI, § 5).

La (parziale) "modernizzazione" della terminologia legata alla tradizione ottocentesca (cfr. G. DI PAOLO, §§ 3, 4c; S. MARCOLINI, *Estradizione*, § 2) si unisce al recepimento dei più recenti orientamenti sul piano dei rapporti internazionali pattizi e convenzionali (cfr. L. CAMALDO, § 1; E. ZANETTI, § 1; A. DIDDI, § 1).

La delicatissima problematica della utilizzabilità cerca a sua volta una composizione in norme che, nonostante la sempre maggior affermazione della *lex fori*, si misurano con i diritti alla difesa e, soprattutto, alla prova secondo moduli adatti alle singole realtà prese in esame (cfr. L. CAMALDO, § 6; E. ZANETTI, § 5; G. DI PAOLO, §§ 3, 5, 6).

La lettura degli approfondimenti qui raccolti non consente di tracciare un quadro d'insieme armonico e coerente ma è sufficiente per dare la misura di quanto le novità analizzate stiano cambiando il sistema di assistenza giudiziaria penale internazionale sia con riferimento alle forme di cooperazione sia con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

---

diverse (il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, la Convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 ovvero ancora altri atti di carattere pattizio internazionale) cfr. volendo F. RUGGIERI, *Il libro XI del codice di rito. Guida minima*, in *Cass. pen.*, 2018, n. 5, § 254.

L'applicazione della legge dello Stato che chiede assistenza abbatte i tradizionali confini dello Stato sovrano. È particolarmente significativo che la tendenza a privilegiare le norme della *lex fori* negli istituti rogatoriali (A. DIDDI, § 1) informi tutte le scelte legislative, seppure secondo modalità diverse, anche nel rispetto delle indicazioni eurounitarie: con la previsione di una tendenziale omologazione degli atti che comunque gli Stati devono sempre assicurare (L. CAMALDO, § 6) ovvero di forme di collaborazione tra autorità d'emissione e d'esecuzione (E. ZANETTI, § 3) in caso di OEI; mediante gli strumenti della video – o tele – conferenza sia in attuazione dell'OEI (A. DIDDI, § 1.2) sia ai sensi della normativa codicistica (G. DI PAOLO, § 6).

Anche le (relativamente) nuove modalità di relazioni tra autorità, politiche e giudiziarie, può ascriversi alla progressiva erosione delle usuali configurazioni degli ordinamenti sovrani. In questa cornice è sufficiente rimarcare la depoliticizzazione (G. DI PAOLO, § 2) che caratterizza i mezzi di assistenza internazionali dell'Unione europea, le relative disposizioni codicistiche in tema di rogatoria, nonché, seppure in misura rispettosa delle diverse caratteristiche dell'istituto, la disciplina estradizionale (S. MARCOLINI, *Estradizione*, § 2). Particolarmente emblematiche di simile trend sono poi le trasmissioni dirette tra autorità giudiziaria ovvero la semplice informativa al Ministro (L. CAMALDO, § 3) e talvolta nemmeno quella (E. ZANETTI, § 3).

Appartiene invece alla sfera in senso lato dei diritti fondamentali l'imprecindibile richiamo ai criteri e/o ai principi che devono caratterizzare normativa e prassi degli istituti della cooperazione penale internazionale: dal rispetto delle regole costituzionali ed europee (cfr. emblematicamente A. DIDDI, § 3.2 in tema di intercettazioni in occasione della procedura passiva), all'osservanza dei criteri enunciati nelle direttive (E. ZANETTI, § 2.1).

Francesca Ruggieri

**PARTE PRIMA**  
**I RAPPORTI CON GLI STATI MEMBRI**  
**DELL'UNIONE EUROPEA**



# MUTUO RICONOSCIMENTO, EFFICIENZA DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DIRITTI FONDAMENTALI

di *Stefano Marcolini*

---

SOMMARIO: 1. Il principio del mutuo riconoscimento: origine e significato. – 2. L'intervento del legislatore italiano ed i suoi rapporti con il diritto comunitario. – 3. La definizione normativa di mutuo riconoscimento ed il limite dato dal rispetto dei diritti fondamentali. – 4. Le modalità di trasmissione e di esecuzione della richiesta. – 5. La tutela dei diritti dei terzi.

## 1. Il principio del mutuo riconoscimento: origine e significato

Come noto, nell'Unione europea e nel particolare settore della cooperazione giudiziaria, il mutuo riconoscimento (o riconoscimento reciproco) è il principio all'ombra del quale si realizza la circolazione dei prodotti giudiziari – civili e penali – all'interno dell'area di libertà, sicurezza e giustizia, area coincidente con la somma dei territori su cui gli Stati membri esercitano la propria giurisdizione.

Tradizionalmente fatto risalire al Consiglio europeo di Cardiff del 15-16 giugno 1998 e poi messo definitivamente a punto in quello di Tampere del 15-16 ottobre 1999, esso affonda le proprie radici nella reciproca fiducia che gli Stati membri dell'Unione hanno – o dovrebbero avere – per i rispettivi sistemi di amministrazione della giustizia e comporta l'obbligo, per il singolo Stato, di trattare, al proprio interno, una decisione straniera al pari di una omologa decisione nazionale, fatta salva la procedura di suo riconoscimento, che peraltro deve improntarsi a celerità, snellezza ed eccezionalità dei motivi di rifiuto<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. *infra*, L. CAMALDO, *Introduzione. La procedura passiva*, § 1; J.R. SPENCER, *Il principio*

Nel vigente quadro di diritto comunitario primario, segnatamente all'art. 4, § 3, TUE, trova innanzitutto affermazione il principio di leale collaborazione, in virtù del quale «l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono *reciprocamente* nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati»<sup>2</sup>.

Dal generale dovere di leale collaborazione interstatale gemmano poi obblighi di portata più specifica, come esemplarmente quello al mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

In proposito, nell'ambito del TFUE, gli indici normativi che interessano sono contenuti all'art. 67, § 3 («l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il *riconoscimento reciproco* delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali»)³ ed al noto art. 82, che menziona il principio sia al § 1 («la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di *riconoscimento reciproco* delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83»), sia al § 2 («laddove necessario per facilitare il *riconoscimento reciproco* delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria»)⁴.

Così inteso, il riconoscimento reciproco risulta avere una funzione di indirizzo nei confronti del legislatore comunitario, suo principale destinatario, di cui orienta gli interventi nella materia della cooperazione giudiziaria. Non constano invece precedenti in cui esso abbia trovato impiego diretto, ad esempio ad opera della Corte di giustizia per disapplicare norme nazionali con

---

*del mutuo riconoscimento*, in R.E. KOSTORIS (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, Giuffrè, Milano, III ed., 2017, p. 313 ss.; R. CAFARI PANICO, *Mutuo riconoscimento*, in *Il diritto. Enc. giur.*, Milano, 2007, vol. IX, p. 766 ss.

<sup>2</sup> Sul significato dell'art. 4, § 3, TUE cfr., anche per ulteriori rinvii, T. RUSSO, *Art. 4 TUE*, in AA.VV., *Codice dell'Unione europea operativo*, a cura di C. Curti Gialdino, Simone, Napoli, 2012, p. 78 ss.; M.C. BARUFFI, *Art. 4 TUE*, in AA.VV., *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, a cura di F. Pocar e M.C. Baruffi, II ed., Cedam, Padova, 2014, p. 17 ss.

<sup>3</sup> In materia civile dispone invece il successivo § 4: «l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di *riconoscimento reciproco* delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile».

<sup>4</sup> Cfr. M. DANIELE, *La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull'ordine europeo di indagine penale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, fasc. 4, p. 90 (al richiamo della nota 26).

esso contrastanti, anche se in futuro non si può affatto escludere che una certa disciplina interna venga sindacata nel prisma del principio del mutuo riconoscimento: ma verosimilmente non per contrarietà “secca” con detto principio, isolatamente considerato, bensì con la norma comunitaria – contenuta in un regolamento (specie nella cooperazione civile) od in una direttiva (nella cooperazione penale) – che del principio stesso costituisce attuazione.

Ed in effetti, proprio a livello di diritto comunitario derivato, il mutuo riconoscimento ha sistematicamente innervato le molteplici iniziative in materia di cooperazione giudiziaria penale che si sono registrate sia prima sia dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009): a partire dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, sino alle più recenti direttive, ad esempio la 2016/1919/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo<sup>5</sup>.

Lo strumento appare ormai irrinunciabile nel settore, benché del pari non esente da critiche da parte di chi ne segnala il valore politico e programmatico, tale da potersi prestare a cortocircuiti nella prassi<sup>6</sup>.

## 2. L’intervento del legislatore italiano ed i suoi rapporti con il diritto comunitario

In attuazione della delega contenuta agli artt. 3 e 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, l’art. 3 del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, introduce, proprio all’inizio del Libro XI del codice di rito, un Titolo I-*bis*, contenente “principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell’Unione europea”.

Sul punto, il nuovo art. 696 c.p.p., come sostituito dal precedente art. 2 d.lgs. n. 149/2017, pone una precisa gerarchia affermando che, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria in materia penale è *in primis* retta dalle norme comunitarie primarie, ovvero il TUE ed il TFUE (cui merita di aggiungersi, *ex art.* 6, § 1, TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), e secondarie, ossia regolamenti, direttive e decisioni emanati in forza del diritto primario (comma 1, I periodo); solo

---

<sup>5</sup>Su cui cfr. C. PELOSO, *L’approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello stato: la battuta finale nel cammino verso la mappatura dei diritti procedurali fondamentali*, in *lalegislationepenale.eu*, 4 maggio 2017.

<sup>6</sup>J.R. SPENCER, *Il principio*, cit., p. 325.

nell'improbabile caso in cui tale *corpus* nulla disponga, l'interprete sarà autorizzato ad interrogare il diritto internazionale, convenzionale e consuetudinario (comma 1, II periodo); infine, laddove anche questa fonte non sia d'aiuto, saranno di applicazione le norme del libro XI del codice di rito (comma 3)<sup>7</sup>.

Il novello Titolo I-*bis*, sopra citato, contiene nove disposizioni (da art. 696-*bis* ad art. 696-*decies* c.p.p.) che, ad una sia pur rapida lettura, si presentano come norme generali e di ampio respiro, in materia ad esempio di tutela dei diritti fondamentali, di modalità di trasmissione della richiesta, di tempistiche di esecuzione della richiesta stessa, ecc.

Prima ancora di guardare al loro contenuto, peraltro, occorre chiedersi che rango esse abbiano all'interno del sistema delle fonti appena delineato. Sul punto, con espressione efficace e condivisibile, la Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo, trasmesso dal Presidente del Consiglio al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 per la sua definitiva approvazione (avvenuta il giorno dopo), afferma trovarsi in presenza «di una serie di norme ricognitive dei principi cui si ispira il mutuo riconoscimento», il cui inserimento nel codice «svolge una funzione in senso lato pedagogica e ha lo scopo di guidare l'interprete, ma anche il futuro legislatore (...)» (p. 3).

Il mutuo riconoscimento e tutti i suoi corollari costituiscono diritto comunitario ad ogni effetto e non abbisognavano dunque di alcuna consacrazione, a livello interno, in un atto avente forza di legge ordinaria; nondimeno, l'operazione di incorporamento va salutata con favore, e non solo per il suo valore simbolico. Nemmeno i principi del c.d. giusto processo abbisognavano di un riconoscimento nella Costituzione italiana, essendo a rigore già sanciti nell'art. 6 CEDU; la loro – a volte pedissequa, a volte più originale – traduzione all'interno dell'art. 111 Cost. con la legge costituzionale n. 2/1999 ha peraltro generato nel ceto dei giuristi una serie di profonde riflessioni che hanno portato a riforme legislative (ad esempio, la legge n. 63/2001) ed a mutamenti di giurisprudenza, anche costituzionale, non indifferenti, in ogni caso ben oltre la mera presa d'atto del loro inserimento nella Carta fondamentale<sup>8</sup>.

In quest'ottica, gli artt. da 696-*bis* a 696-*decies* c.p.p. si candidano a fungere da principi di una embrionale “parte generale” della cooperazione giudiziaria europea in materia penale, cui il giurista nazionale può più facilmente at-

<sup>7</sup>Sul “nuovo” assetto delle fonti della materia, tra diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno cfr. *supra*, F. RUGGIERI.

<sup>8</sup>Per delle riflessioni, con diversità di accenti, sul tema del giusto processo cfr. almeno G. UBERTIS, voce *Giusto processo (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir., Ann.*, II, Tomo I, 2008, p. 177 ss.; S. BUZZELLI, voce *Giusto processo*, in *Dig. disc. pen.*, agg. II, 2004, p. 342 ss.; M. CHIAVARIO, voce *Giusto processo (processo penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XV, 2001, p. 1 ss.

Nel panorama merita separata attenzione l'opera, giunta alla terza edizione, di P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Zanichelli, Bologna, 2012.

tingere nel proprio quotidiano operato, essendo noto l'atteggiamento tradizionalmente restio degli operatori italiani a citare – oltre che conoscere – nei propri atti e provvedimenti basi giuridiche straniere<sup>9</sup>.

### 3. La definizione normativa di mutuo riconoscimento ed il limite dato dal rispetto dei diritti fondamentali

L'art. 696-*bis*, comma 2, c.p.p. dà oggi una generale descrizione del mutuo riconoscimento come del meccanismo in forza del quale, da un lato, «le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato» e coerentemente, dall'altro, l'autorità giudiziaria italiana «può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni».

L'incremento della qualità della cooperazione giudiziaria tra gli Stati, perseguito attraverso il mutuo riconoscimento, trova un limite nel rispetto dei diritti fondamentali della persona imputata o condannata, destinataria del provvedimento da riconoscere. L'affermazione è perentoriamente contenuta all'art. 696-*ter* c.p.p., che costituisce quindi in qualche modo il rovescio della medaglia dell'efficientismo insito nel riconoscimento reciproco delle decisioni. In forza di tale clausola<sup>10</sup> – che nel sistema dovrebbe rivestire comunque caratteri di eccezionalità – lo Stato richiesto (o Stato di esecuzione) potrà non dare corso alla richiesta avanzata dallo Stato richiedente (o Stato di emissione).

All'imputato va naturalmente equiparato, nel sistema italiano, l'indagato, in forza dell'art. 61 c.p.p. Aldilà della varietà terminologica, nel panorama europeo quel che conta è che possa predicarsi la pendenza di un procedimento penale (in inglese, *criminal proceeding*). Va inoltre ricordato che, nel contesto di specifici strumenti, la cooperazione può estendersi anche a sedi diverse, come il sistema sanzionatorio amministrativo<sup>11</sup> o quello delle misure di prevenzione<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup>Per una analisi dei profondi sommovimenti cui la lingua giuridica è oggi esposta, ancora sospesa tra passato e futuro, cfr. AA.VV., *L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno di studi (Firenze, 1° ottobre 2010)*, a cura di F. Bambi e B. Pozzo, Accademia della Crusca, Firenze, 2011.

<sup>10</sup>Che ricorda la clausola di non discriminazione contenuta all'art. 698, comma 1 c.p.p. ed in talune Convenzioni internazionali (ad esempio, all'art. 3 della Convenzione europea di estradizione).

<sup>11</sup>Cfr., ad esempio, la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, “relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie” applicabile anche al sistema sanzionatorio amministrativo: volendo, sul punto, si legga S. MARCOLINI, *La circolazione delle decisioni di condanna a sanzione pecuniaria*, in AA.VV., *Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni*, a cura di F. Ruggieri, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 142-145.

<sup>12</sup>Cfr., ad esempio, l'art. 27, comma 1, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che consente all'au-

D'altro canto, all'imputato persona fisica va oggi, in un numero sempre crescente di ipotesi, affiancato anche l'ente nei cui confronti sia configurabile una responsabilità amministrativa dipendente da reato: in tal senso dispone l'art. 696-*septies* c.p.p., che rinvia ai singoli strumenti attuativi per il concreto atteggiarsi della cooperazione giudiziaria in simili casi di responsabilità.

L'art. 696-*ter* c.p.p. va poi coordinato con l'art. 696-*decies* c.p.p., perché i diritti fondamentali da tutelare nelle procedure di cooperazione internazionale non sono solo quelli dell'indagato, dell'imputato o del condannato (persona fisica o giuridica che sia), bensì anche dei terzi che possano in qualche modo essere attinti dalla richiesta di cooperazione, ma sul punto si dirà *infra*<sup>13</sup>.

Naturalmente, che una richiesta di assistenza concerna un indagato, un imputato od un condannato dipenderà dal tipo di specifico strumento che si attiva, nonché dalle circostanze di luogo e tempo che lo accompagnano: nel caso, ad esempio, di mandato di arresto europeo c.d. processuale, ossia per la consegna di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale, essa non potrà che essere un indagato od un imputato; nel caso, viceversa, di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ossia per la consegna di una persona ricercata ai fini dell'esecuzione di una pena, essa sarà evidentemente un condannato<sup>14</sup>.

Il principio del necessario rispetto dei diritti della persona, enunciato dall'art. 696-*ter* c.p.p., è profondamente sentito a livello comunitario e nazionale: molti strumenti di cooperazione, in materia, prima lo affermano nei "Considerando", e poi lo codificano anche come motivo di rifiuto della richiesta di assistenza<sup>15</sup>.

---

torità giudiziaria italiana di emettere un ordine europeo di indagine penale (c.d. OEI; sul punto dispone la direttiva 2014/41/UE, per il cui commento cfr. *infra*, in questo volume, L. CAMALDO, E. ZANETTI e A. DIDI) per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

<sup>13</sup> § 5.

<sup>14</sup> La suddivisione in mandato di arresto "processuale" ed "esecutivo" si desume già dalla stessa decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, all'art. 1.

<sup>15</sup> Un esempio in tal senso deriva proprio dalla decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato d'arresto europeo. Essa, nel "Considerando" n. 12 afferma: «la presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi», e poi reitera l'affermazione all'art. 1, § 3: «l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trat-

Quanto all'identificazione dei diritti fondamentali da rispettare, che l'art. 696-ter c.p.p. menziona, il loro numero potrebbe apparire "chiuso" per via del riferimento a due atti normativi specifici – l'art. 6 TUE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ma occorre considerare che entrambe dette norme contengono espliciti rinvii alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che va ovviamente estesa anche ai Protocolli addizionali, presenti e futuri: in tal modo il ventaglio dei diritti fondamentali da considerare si amplia opportunamente sino ad abbracciare anche le più recenti acquisizioni in materia.

#### 4. Le modalità di trasmissione e di esecuzione della richiesta

Le modalità con cui lo Stato di emissione inoltra la propria richiesta di assistenza a quello di esecuzione rappresentano senza alcun dubbio uno dei momenti in cui i meccanismi di cooperazione tradizionali meno soddisfacevano ed in cui si avvertono quindi maggiormente i benefici, in termini di efficienza, del mutuo riconoscimento.

Secondo l'art. 696-quater c.p.p., il principio dovrebbe essere quello del dialogo diretto tra autorità giudiziaria emittente ed autorità di esecuzione, in modo da evitare il filtro politico di natura ministeriale, ritenuto dispendioso in termini di tempo, quando non opaco, nel modello tradizionale di cooperazione. Il comma 1 di detto articolo sancisce l'interlocuzione diretta quando l'Italia è Stato di esecuzione; il successivo comma 2, invece, nella simmetrica ipotesi, quando l'autorità giudiziaria incarica quella straniera.

Anche «la documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri» (art. 696-quater, comma 3, c.p.p.). Tale passaggio, neutro solo ad una superficiale lettura, risulta essere una conferma del principio di leale collaborazione. Vi si può leggere infatti un riferimento alle disposizioni, contenute in molte Decisioni quadro o Direttive, secondo cui, laddove la richiesta di assistenza presenti lacune formali od impedimenti rimuovibili, prima di adottare una decisione negativa, lo Stato di esecuzione deve instaurare con quello di emissione un dialogo volto a colmare la lacuna o rimuovere l'impedimento, in modo da poter così dar corso alla richiesta<sup>16</sup>.

---

tato sull'Unione europea non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

La legge di attuazione italiana, la n. 69/2005, si spinge ancor più in là, disseminando nell'art. 18, dedicato ai "motivi di rifiuto della consegna", più casi evocativi dell'obbligo di rispetto dei diritti fondamentali: si vedano, in special modo, le lett. a), f), g), b) e v).

<sup>16</sup> *Ex multis*, cfr. la decisione quadro 2009/829/GAI, «sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare», agli artt. 15, 20, 22 e 23.

Sul versante della ricezione ed esecuzione della richiesta, il naturale *pendant* del principio del dialogo diretto tra autorità dei vari Stati membri e del venir meno del diaframma politico è l'obbligo per lo Stato di esecuzione di sollecita evasione della richiesta. Le “parole d'ordine” contenute all'art. 696-*octies*, comma 1, c.p.p. sono, emblematicamente: “senza ritardo”, “tempestività” ed “efficacia”.

Le ragioni per cui lo Stato richiedente attiva un determinato strumento di cooperazione o richiede l'impiego di certe modalità di esecuzione dell'atto debbono restare insindacabili da parte dello Stato richiesto (art. 696-*quinquies* c.p.p.) perché indifferenti; ancora una volta merita di sottolinearsi che ogni carenza formale della richiesta od ogni ostacolo all'assistenza dovrebbero trovare soluzione informale tra le autorità interessate in omaggio al principio di leale collaborazione; il provvedimento con cui lo Stato rifiuta l'assistenza dovrebbe rappresentare una evenienza eccezionale sia sotto il profilo assiologico sia sotto quello statistico, e legarsi o alle già sopra viste esigenze di tutela dei diritti dell'interessato (art. 696-*ter* c.p.p.) o al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 696-*quinquies*, comma 1, II periodo, c.p.p.)<sup>17</sup>.

L'art. 696-*octies*, comma 2, c.p.p. agevola ancor più il riconoscimento nel caso di consenso dell'interessato: in questo caso «si provvede senza formalità», sia pure «nel rispetto dei diritti fondamentali della persona». La norma allude soprattutto alle ipotesi di mandato d'arresto, in cui il soggetto destinatario acconsenta alla propria consegna: eventualità che, in linea con le tradizionali norme estradizionali, apre comprensibilmente la via a procedure semplificate di esecuzione. Il termine impiegato dalla norma – *interessato* – è però generale e può abbracciare anche persone terze (cfr. *infra*, § 5), come nel caso di un ordine europeo di indagine che abbia per oggetto la perquisizione locale ed il sequestro di documenti detenuti da persona diversa dall'indagato, ad esempio da un istituto bancario. In questi casi, il consenso (i.e., la consegna spontanea della documentazione) da parte dell'istituto bancario semplifica certamente l'esecuzione del provvedimento, ma occorrerebbe comunque permettere all'interessato sostanziale, ossia all'indagato (nei cui confronti l'atto è destinato a produrre effetti), di eccepire eventuali vizi della procedura di riconoscimento ed esecuzione.

Negli scenari di assistenza “intra-comunitaria” ispirata al mutuo riconoscimento il Ministero di giustizia, pur avendo perso il proprio tradizionale

---

<sup>17</sup> In quest'ottica, rispetto ai tre motivi di rifiuto obbligatorio ed ai sette di rifiuto facoltativo che la decisione quadro 2002/584/GAI prevede, rispettivamente all'art. 3 ed all'art. 4, con riguardo al mandato d'arresto europeo, il legislatore italiano ha sicuramente esagerato quando, all'art. 18 della legge attuativa, la n. 69/2005, ha previsto ben 20, ridondanti motivi di possibile rifiuto (tutti obbligatori).

ruolo di filtro politico, non scompare certamente dalla scena, almeno in Italia. Nella prassi, infatti, quando le singole discipline lo consentono, l'Italia procede alla nomina del Ministero quale "autorità centrale" e di supporto, il che – considerati gli strumenti e le conoscenze in capo all'esecutivo, rispetto ad autorità giudiziarie nazionali, magari poco avvezze a tenere rapporti con autorità straniere<sup>18</sup> – potrebbe avere delle indiscutibili utilità sia nel facilitare all'autorità straniera il compito di individuare l'autorità italiana competente per i singoli casi, sia viceversa nel facilitare all'autorità italiana la traduzione linguistica della richiesta e l'individuazione dell'autorità straniera cui inoltrarla.

Su tale quadro l'atto normativo in commento innesta una specifica disposizione: l'art. 696-*sexies* c.p.p. Essa, articolata su due commi, che contemplano le usuali, simmetriche ipotesi, attribuisce al Ministero il ruolo di garante dello svolgimento dell'atto secondo le – eventuali – specifiche modalità richieste.

Il tema è quello ben noto dello svolgimento di attività, normalmente a carattere probatorio, e del complicato incrocio tra *lex loci* e *lex fori*. Lo Stato che richiede assistenza è quello che *ammette* il mezzo probatorio e poi lo *utilizzerà*; lo Stato richiesto è quello che invece provvede ad *assumerlo*. Da tale spezzettamento del procedimento probatorio nascono molti problemi pratici, dovuti al fatto che le modalità di assunzione osservate dallo Stato richiesto possono non coincidere con gli standard di utilizzazione dello Stato richiedente. Le posizioni tradizionali di rispetto per la *lex loci*, cioè per la legge dello Stato richiesto (l'unica legge, a rigore, valida nel luogo e nel momento di compimento dell'atto), sono state temperate nel diritto convenzionale accordando allo Stato richiedente la possibilità di indicare allo Stato richiesto determinate modalità di esecuzione ritenute essenziali ai fini del successivo utilizzo dell'atto (si veda l'art. 727, comma 5-*bis*, c.p.p. nella versione precedente al d.lgs. n. 149/2017, nonché l'art. 727, comma 9, c.p.p. nella versione attualmente vigente), sino ad arrivare, nella prassi, allo svolgimento di rogatorie c.d. concelebtrate.

A rigore, il mutuo riconoscimento, al fine di azzerare ogni problema pratico, predicherebbe l'espansione della *lex fori* in sostituzione totale della *lex loci*<sup>19</sup>, ma l'obiettivo, al netto delle declamazioni di principio, non è nemmeno lontanamente raggiunto: la stessa direttiva sull'ordine di indagine penale (2014/41/UE), cui può guardarsi come più recente ed avanzata tappa nel

---

<sup>18</sup> Si pensi che, tradizionalmente, le attribuzioni in materia di rogatorie ed estradizioni erano canalizzate sulle Corti d'appello. Invece, per il nuovo strumento di cooperazione probatoria comunitaria, l'OEI, che promette di essere in futuro uno strumento di larghissimo impiego, la decisione del legislatore italiano è stata di investire sia quale autorità emittente sia quale autorità di esecuzione la Procura della Repubblica e/o il giudice procedente in primo grado (artt. 4, 5 e 27 d.lgs. n. 108/2017).

<sup>19</sup> Per questa osservazione cfr. M. DANIELE, *La metamorfosi del diritto delle prove*, cit., p. 90 (al richiamo della nota 28).

cammino verso la massima realizzazione del riconoscimento mutuo, contiene sul punto delle scelte largamente compromissorie, che sembrano puntare maggiormente sull'intesa tra Stato richiedente e Stato richiesto, avente ad oggetto delle modalità concordate di esecuzione dell'atto<sup>20</sup>.

Un ulteriore compito ministeriale da citarsi nella presente sede è ritagliato dall'art. 696, comma 4, c.p.p., secondo cui «il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità». Occorre considerare che la norma è dettata sia per la cooperazione giudiziaria nell'eurozona sia al di fuori di essa. All'interno dell'Unione, in realtà, la condizione di reciprocità è fortemente presunta, in quanto insita nel concetto stesso di riconoscimento mutuo, che si fonda proprio sul fatto che l'autorità oggi richiesta potrebbe un domani, alle stesse condizioni, legittimamente pretendere di rivestire il ruolo di autorità richiedente.

Nondimeno, un controllo a livello politico della permanenza di tale substrato minimo per la collaborazione internazionale appare opportuno anche al fine di segnalare eventuali incongruenze che, comunque, non potrebbero che trovare la propria soluzione al di fuori delle norme in esame, segnatamente in seno alle istituzioni comunitarie (la Commissione e la Corte di giustizia UE per eventuali procedure di infrazione; il Consiglio quale massimo vertice politico).

L'esame delle procedure di emissione ed esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria in ambito comunitario impone da ultimo di chiedersi se ed in che misura esse siano soggette ad impugnazione.

A disporre è l'art. 696-*novies* c.p.p., il cui comma 1 fissa la regola generale secondo cui la decisione con cui lo Stato di esecuzione riconosce ed esegue la richiesta di assistenza deve poter essere sindacata – si intende nel medesimo Stato di esecuzione – con i mezzi di volta in volta previsti dalla legge.

Il successivo comma 2 recita: «avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge». La norma è all'evidenza ricognitiva non tanto di principi comunitari ma della garanzia contenuta all'art. 111, comma 7, Cost. Si tratta di duplicazione a rigore inutile (l'art. 111, comma 7, Cost. è, come noto, norma direttamente applicabile) ma senz'altro opportuna, se si considera che anche altrove, nel codice, si è proceduto in tal senso (all'art. 568, comma 2, c.p.p.). L'affermazione si risolve in definitiva in un monito: laddove i nuovi strumenti di cooperazione comunitari interferiscano con la libertà personale dei soggetti coinvolti, il legislatore ordinario, nel trasporre quegli strumenti nel diritto interno, non potrà esimersi dal prevedere almeno la ricorribilità in cassazione della de-

---

<sup>20</sup> Sul punto cfr. *infra*, i commenti dedicati all'OEI nel presente volume.

cisione che chiude il procedimento di riconoscimento ed esecuzione.

Due ultime norme completano il quadro in materia di impugnazioni.

Da un lato, si afferma che l'impugnazione non potrà mai riguardare il merito della richiesta (art. 696-*novies*, comma 3, c.p.p.). Questo perché, come già visto al precedente art. 696-*quinquies* c.p.p., è lo stesso Stato di esecuzione a non poter sindacare, di regola, le ragioni di merito poste alla base della richiesta di assistenza; le censure sull'*an* o sul *quomodo* dell'iniziativa possono essere fatte valere dall'interessato nello Stato di emissione, nella misura in cui il diritto ivi vigente lo consenta.

Dall'altro, l'impugnazione – salva la possibilità di prevedere specifiche discipline alternative – non produce normalmente effetto sospensivo (art. 696-*novies*, comma 4, c.p.p.). La regola è opposta a quella valida per il processo penale di cognizione (art. 588, comma 1, c.p.p.), ma in linea con quanto previsto in materia di esecuzione penale (art. 666, comma 7, c.p.p.). Il messaggio appare chiaro: la speditezza insita nella cooperazione che si realizza all'ombra del riconoscimento mutuo dovrebbe prevalere sul puntuale esame circa la fondatezza delle doglianze proposte dall'interessato. La recente disciplina attuativa dell'ordine europeo di indagine penale costituisce attuazione della regola generale appena esposta: secondo l'art. 13, d.lgs. n. 108/2017, contro il decreto che riconosce l'ordine di indagine si può proporre opposizione (comma 1) che non ha però effetto sospensivo (comma 4)<sup>21</sup>.

L'art. 696-*novies* c.p.p., quale norma generale, non poteva dire di più: le concrete modalità di impugnazione (mera ricorribilità in cassazione, appello, opposizione, etc.; termini per impugnare; organi competenti ...) infatti non possono non dipendere dalla specifica disciplina dettata per il singolo mezzo di collaborazione di volta in volta considerato.

## 5. La tutela dei diritti dei terzi

Si lascia apprezzare per la valorizzazione di un aspetto spesso lasciato in ombra, anche nell'ordinamento interno, l'art. 696-*decies* c.p.p., che contiene due importanti affermazioni.

La prima, di indole sostanziale, secondo cui occorre tutelare i terzi di buona fede, interessati dal provvedimento oggetto di richiesta.

La seconda, complementare e di natura processuale, secondo cui a tali interessati dovrebbe essere consentita la partecipazione al procedimento di riconoscimento ed esecuzione che culmina con l'adozione del provvedimento in questione.

---

<sup>21</sup> Sul punto, cfr. *amplius* il commento di L. CAMALDO, nel prosieguo del presente volume.

Che occorra proteggere i diritti fondamentali della persona direttamente interessata nel procedimento penale – vale a dire l'accusato – è affermazione importante, contenuta all'art. 696-ter c.p.p. e già oggetto di commento.

Alcune “famose” vicende hanno piuttosto messo in luce, nel recente passato, delle lacune nella tutela della posizione giuridica dei terzi all'interno dell'ordinamento italiano, per lo più con riguardo al loro diritto di proprietà. L'istituto discusso è stato quello della confisca che, nella legislazione penale italiana, può assumere diverse valenze. A fronte del paradigma generale di confisca riconducibile all'art. 240 c.p., con il chiaro disposto dei commi 3 e 4, che vietano provvedimenti ablativi nei confronti delle persone estranee al reato, vi sono ipotesi di confisca, nel passato qualificate come amministrative, che hanno rivelato una forte frizione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si pensi alla c.d. vicenda “Sud Fondi”, relativa alla confisca urbanistica di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380/2001<sup>22</sup>, alla, per certi versi, assai simile vicenda “Varvara”<sup>23</sup>, nonché a tutte quelle ipotesi in cui, condannando gli imputati per reati per lo più legati a violazioni urbanistiche, il giudice disponeva la confisca di beni appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, diverse dall'imputato e persino rimaste estranee al processo<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Sulla vicenda cfr. E. NICOSIA, *Lottizzazione abusiva, confisca e diritti dell'uomo* (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 gennaio 2009, *Soc. Sud Fondi c. Gov. Italia*), in *Foro it.*, 2010, IV, c. 2 ss.

<sup>23</sup> Cfr. A. BALSAMO, *La corte europea e la “confisca senza condanna” per la lottizzazione abusiva* (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 ottobre 2013, *Varvara c. Gov. Italia*), in *Cass. pen.*, 2014, p. 1395 ss.

<sup>24</sup> Cfr., ad esempio, *Cass. pen.*, Sez. III, 22 aprile 2010, n. 34882, in *Riv. giur. edilizia*, 2011, fasc. 1, p. 275 (con nota di M.C. SPENA, *Caratteri essenziali del reato di lottizzazione abusiva: autonomia della fattispecie rispetto all'irrogazione della confisca e possibili effetti su soggetti terzi in seguito alla condotta illecita perpetrata*), secondo cui «il soggetto che rivendichi l'illegittimità, nei suoi confronti, della disposta confisca – qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo al giudizio di merito – pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la sanzione ablatoria è stata applicata, può chiederne la restituzione sperando incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione; restano precluse le valutazioni di merito riferite alla configurazione della lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata in sede di merito; ma il giudice dell'esecuzione potrà sicuramente valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che, dichiarandosi “terzo estraneo”, chiede la restituzione della parte di sua pertinenza del terreno confiscato. La persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono inoltre proporre autonomamente richiesta di riesame; possono partecipare all'udienza camerale del riesame eventualmente proposto dall'indagato, quali soggetti interessati ex art. 127 c.p.p.; possono avanzare in qualsiasi momento autonoma istanza di restituzione».

La confisca non costituisce che un caso emblematico. Strumenti come l'ordine europeo di indagine consentiranno nell'immediato futuro di registrare l'emersione di ulteriori figure di terzi di buona fede meritevoli di tutela, ad esempio tutte le volte in cui l'attività probatoria incida anche su diritti fondamentali di persone diverse dall'accusato<sup>25</sup>.

In forza degli insegnamenti della Corte EDU, delle modifiche legislative e della nuova sensibilità giurisprudenziale che ha fatto tesoro degli uni e delle altre, l'attenzione in ogni procedimento, anche di cooperazione giudiziaria, dovrà quindi andare non solo al diretto interessato, ma anche a tutte le persone potenzialmente incise dal provvedimento richiesto, cui devono essere accordati i più ampi poteri partecipativi. Ecco quindi il significato da dare alla clausola con cui si chiude l'art. 696-*decies* c.p.p. in esame: «con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno»<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Un esempio su tutti, le persone le cui conversazioni con l'accusato vengono intercettate; od i cui dati personali vengono acquisiti perché inscindibilmente legati ad attività probatoria collegata all'accusato (*data retention*).

<sup>26</sup> Forme e garanzie che potrebbero essere le più varie, come esemplificato dalla sentenza citata alla precedente nota 24.